

REGIONE PIEMONTE - DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

Deliberazione prot. 8913/A2009A del 22/10/2020.

OGGETTO: Comune di Settimo Torinese (TO) - Società Retail Park Soave Srl. - Richiesta autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 114/98, della L.R. 28/99 smi e della DCR n. 563-13414 del 29/10/1999 da ultimo modificata dalla DCR n. 191-43016 del 20/11/2012. Applicazione dell'art. 16 comma 1 ultima parte. Conferenza dei Servizi del 9/09/2020.

Allegato

Data * 22/10/2020

Protocollo * 8913/A2009A

* Segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui Acta

Classificazione 9.30.30,1/2020A,SF3,11

CONFERENZA DEI SERVIZI

OGGETTO: Comune di Settimo Torinese (TO) - Società Retail Park Soave Srl. - Richiesta autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 114/98, della L.R. 28/99 smi e della DCR n. 563-13414 del 29/10/1999 da ultimo modificata dalla DCR n. 191-43016 del 20/11/2012. Applicazione dell'art. 16 comma 1 ultima parte. Conferenza dei Servizi del 9/09/2020.

Premesso che:

il giorno 9 del mese di settembre dell'anno 2020 dalle ore 10.30 alle 12.15 circa, si è riunita presso gli Uffici del Settore Commercio e Terziario della sede regionale di Via Pisano 6 Torino, tramite collegamento Skype, la seduta decisoria della Conferenza dei Servizi, con la partecipazione obbligatoria degli Enti Locali e la presenza facoltativa degli Enti ed Associazioni di cui all'art. 9 comma 4 del D.lgs 114/98, convocata preventivamente con nota prot. n. 6652/A2009A del 27/07/2020.

In data 26/05/2020 (pervenuta in Regione Piemonte nel medesimo giorno) la Società Retail Park Soave Srl ha presentato all'Amministrazione comunale di Settimo Torinese la richiesta per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa relativa all'attivazione del centro commerciale sequenziale, tipologia G-CC1, di mq. 5.600, denominato Edificio B del "Retail Park Soave", settore non alimentare, ubicato all'interno della L2/4 in Strada Cebrosa n. 75, in applicazione dell'art. 16 comma 1 ultima parte della DCR n. 563-13414 del 29/10/1999 s.m.i., così composto:

1 G-SE1 mq 4.600
1 M-SE3 mq 1.000;

in data 25 agosto 2020 prot. n. 7331/A2009A è pervenuta, mediante il Suap dell'Unione dei Comuni Nord est di Torino ulteriore documentazione a corredo dell'istanza in oggetto, riguardante 1) la dichiarazione di asseverazione che le opere in progetto sono conformi alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi vigenti e adottati dal comune, da parte del tecnico incaricato; 2) la versione aggiornata delle tavole progettuali n. 2 " Edificio B -Planimetria" e n. 7b "Articolazione della SUL – Verifica degli standard a parcheggio – Fabbricato B" contenenti una nuova dotazione di posti a parcheggio pubblici e privati e una relativa nuova dislocazione spaziale;

in data 8 settembre 2020 prot. 7516/A2009A è pervenuta, tramite il SUAP del Comune di Settimo T.se, la documentazione attestante i requisiti di onorabilità del legale rappresentante della società proponente.

Udita la relazione di non conformità a cura del rappresentante della Regione Piemonte poiché l'intervento in oggetto risulta non conforme alla DCR n. 563-13414 del 29.10.99 da ultimo modificata dalla DCR n. 191-43016 del 20/11/2012 e alla DGR n. 43-29533 del 1/03/2000 s.m.i., per le seguenti motivazioni:

1) l'istanza non risulta sottoscritta anche da ciascuna impresa commerciale alla quale saranno intestate le singole autorizzazioni, a pena nullità, come previsto al comma 7 del medesimo articolo 4, essendo carente della sottoscrizione da parte della Società Sportler;

2) in riferimento all'art. 4 della DGR n. 43-29533 del 1/03/2000 s.m.i., recante: "Disposizioni relative al procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita", non risulta inviato a corredo dell'istanza l'Attestato di Pre-Valutazione, di conformità del progetto al Protocollo ITACA, rilasciato da IISBE Italia che dimostri il raggiungimento del valore minimo di qualità energetica e ambientale fissato con Delibera di Giunta regionale n. 44-6096 del 12 luglio 2013, ai sensi dell'art. 15 comma 5 della deliberazione consiliare sopra citata, in applicazione del comma 5 bis;

3) le due tavole progettuali inviate in data 25.08.2020 che individuano una diversa distribuzione interna dei posti parcheggio e aggiuntiva rispetto alla dotazione progettuale individuata nel progetto originario, comportano una modifica progettuale non consentita dal citato articolo 5 bis che prevede "Non sarà ammessa alcuna modifica nel corso del procedimento". Pertanto sulla base del progetto originario allegato all'istanza presentata il 26 maggio 2020 non risulta rispettato il fabbisogno minimo dei posti a parcheggio e della relativa superficie derivante dall'art. 25 "Fabbisogno di parcheggi e standard relativi ad insediamenti commerciali e ad altre attività presenti nell'area", per la realizzazione del centro commerciale con superficie di vendita complessiva di mq. 5.600, In particolare, in relazione alla superficie degli esercizi di somministrazione, pari a mq. 300 e a quella della palestra, pari a mq. 3.212, che generano un fabbisogno aggiuntivo, a quello previsto dal citato comma 3, di 120 posti auto corrispondente a una superficie di 3.120 mq., non risulta rispettato il comma 4 del medesimo articolo, recante: "*Per i centri commerciali al cui interno sono previsti pubblici esercizi o impianti destinati allo svago e al tempo libero, per una superficie utile complessiva non superiore al 20 per cento della superficie di vendita del centro, il fabbisogno di posti a parcheggio e la relativa superficie non subisce incrementi. Per superfici eccedenti il suddetto 20 per cento è stabilito un incremento di 1 posto a parcheggio ogni 20 mq*".

Udita la relazione del rappresentante della Città Metropolitana di Torino, che preso atto della relazione del rappresentante della Regione Piemonte esprime conseguentemente parere negativo per difformità alla DCR n. 563-13414 del 29/10/99 s.m.i. e alla DGR n. 43-29533 del 1/03/2000 s.m.i.;

udita la relazione del rappresentante dell'Amministrazione comunale di Settimo Torinese, che preso atto della relazione del rappresentante della Regione Piemonte, esprime parere favorevole sotto il profilo della validità complessiva dell'intervento.

conseguentemente per quanto premesso non è possibile procedere all'inoltro alla Giunta regionale per l'acquisizione del prescritto parere vincolante necessario alla prosecuzione del procedimento stante il disposto dell'articolo 6 comma 2bis della D.G.R. n. 43-29533 del 1/03/2000 s.m.i.;

preso atto delle risultanze dei processi verbali allegati agli atti del procedimento;

sentiti gli interventi dei rappresentanti degli Enti e delle Associazioni a partecipazione facoltativa;

visto l'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59";

vista la legge regionale 12 novembre 1999 n. 28 e smi "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del Commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";

vista la Deliberazione del Consiglio regionale n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 114";;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n 43-29533 del 1.3.2000 "Disposizioni relative al procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita", come da ultimo modificati dall'allegato 3 della DGR n. 44-6096 del 12/07/2013 "Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 43-29533 del 1.3.2000 come da ultimo integrata e modificata dalla DGR n. 66-13719 del 20/03/2010";

vista la deliberazione n. 21-4844 del 11.12.2006 con la quale la Giunta Regionale ha approvato i criteri per il riparto dell'onere aggiuntivo dovuto ai sensi dell'art. 3 comma 3 bis della L.R.;

visto il disposto del comma 2 dell'art. 11 della DGR n. 43-29533/2000 s.m.i. che subordina il rilascio dell'autorizzazione amministrativa al parere favorevole del rappresentante della Regione;

dato atto che il presente provvedimento conclude la relativa fase endoprocedimentale nel termine di 90 giorni dalla data di convocazione della Conferenza, di cui all'art. 9 del d.lgs. 114/98, come previsto dalle norme di legge;

attestato che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4016 del 17/10/2016;

la Conferenza dei Servizi, a maggioranza dei soggetti a partecipazione obbligatoria presenti alla seduta,

d e l i b e r a

di dichiarare improcedibile, per le motivazioni indicate in premessa, e pertanto di non dare ulteriore corso alla richiesta della società Retail Park Soave Srl, per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa relativa all'attivazione del centro commerciale sequenziale, tipologia G-CC1, di mq. 5.600, denominato Edificio B del "Retail Park Soave, settore non alimentare, ubicato all'interno della L2/4 in Strada Cebrosa n. 75 nel Comune di Settimo Torinese e composto da una grande struttura extra alimentare, tipologia G-SE1, di mq. 4.600 ed una media extra alimentare, tipologia M-SE3, di mq. 1.000.

Il Comune di Settimo Torinese (TO), in ottemperanza al combinato disposto dell'art. 9 comma 5 del d.lgs 114/98 e dell'art. 13 comma 3 della DGR n. 43-29533 del 1/03/2000 smi, è tenuto all'assunzione del provvedimento finale di non accoglimento dell'istanza, previa comunicazione, ai sensi dell'art. 4 e 5 della legge regionale 14/10/2014 n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione", dei motivi ostativi all'ulteriore corso del procedimento, nel rispetto del termine di centoventi giorni a decorrere dal 27/07/2020, data di prima convocazione della Conferenza dei Servizi. A norma dell'art. 13 comma 2 della sopra citata deliberazione, copia del suddetto provvedimento finale dovrà essere trasmesso alla Direzione Cultura, Turismo e Commercio – Settore Commercio e Terziario, Via Pisano 6, Torino.



Direzione Cultura, Turismo e Commercio

Settore Commercio e terziario

commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI
Dirigente Settore Commercio e Terziario
Dott. Claudio MAROCCO
(Firmato digitalmente ai sensi art. 21 d.lgs.82/2005)